



Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 Dimensioni dell'azienda necessarie

¹ I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono versati soltanto se le dimensioni dell'azienda sono pari almeno a un'unità standard di manodopera (USM).

² A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.

Art. 3 Dimensioni dell'azienda necessarie nelle aree a rischio

¹ Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali la gestione o una sufficiente densità d'insediamento è a rischio, le dimensioni dell'azienda necessarie sono di almeno 0,60 USM.

² L'UFAG fissa i criteri per decidere se un'azienda si trovi in un'area a rischio.

Art. 7 cpv. 3

³ Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale i Cantoni possono fissare un importo massimo per azienda. Questo importo massimo non può essere inferiore a 200 000 franchi.

¹ RS 914.11

² RS 910.91

Art. 10 cpv. 2

² L'importo limite ammonta a 500 000 franchi, compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

Art. 16 cpv. 4 e 5

⁴ In deroga al capoverso 3, la Confederazione, su richiesta, può anticipare la prestazione cantonale se:

- a. in una o più regioni si sono verificati eventi straordinari; e
- b. i fondi ordinari del Fondo cantonale di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale non sono sufficienti per la concessione di mutui.

⁵ Il Cantone versa la prestazione cantonale di cui al capoverso 1 nel Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale. In caso contrario, deve rimborsare l'anticipo e la prestazione della Confederazione entro sei anni dal pagamento dell'anticipo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.

18 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr